

Bruxelles, 28 novembre 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2021/0424(COD)

15096/21
ADD 1 REV 1

ENER 561
ENV 1013
CLIMA 456
IND 388
RECH 568
COMPET 915
ECOFIN 1257
CODEC 1662
IA 209

PROPOSTA

n. doc. Comm.:	COM(2021) 804 final/2 - ANNEXES 1 to 4
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno (rifusione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 804 final/2 - ANNEXES 1 to 4.

All.: COM(2021) 804 final/2 - ANNEXES 1 to 4



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.11.2022
COM(2021) 804 final/2

ANNEXES 1 to 4

CORRIGENDUM

This document corrects document COM (2021) 804 final of 15.12.21

ANNEXES 1 to 4

Concerns all language versions.

The text shall read as follows:

ALLEGATI

della

**proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
sui mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno
(rifusione)**

{SEC(2021) 431} - {SWD(2021) 455} - {SWD(2021) 456} - {SWD(2021) 457} -
{SWD(2021) 458}

ALLEGATO I
ORIENTAMENTI RELATIVI A

1. INFORMAZIONI DA PUBBLICARE SULLA METODOLOGIA UTILIZZATA PER DETERMINARE I RICAVI REGOLAMENTATI DEL GESTORE DEL SISTEMA DI TRASPORTO

L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto pubblica le seguenti informazioni prima del periodo tariffario, secondo quanto deciso dall'autorità di regolazione.

Tali informazioni sono fornite separatamente per le attività di trasporto qualora il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o un soggetto commerciale più grande.

1. Il soggetto responsabile del calcolo, della definizione e dell'approvazione delle diverse componenti della metodologia.

2. Una descrizione della metodologia che tratti almeno:

- a) la metodologia complessiva, ad esempio: regime che fissa un massimale ai ricavi (*revenue cap*), regime ibrido, metodo del costo maggiorato (*cost-plus*) o regime basato sull'analisi comparativa delle tariffe;
- b) la metodologia per stabilire la RAB (*regulatory asset base*), tra cui:
 - i) la metodologia per determinare il valore iniziale (di apertura) degli attivi applicato all'inizio della regolazione e al momento di incorporare nuovi attivi nella RAB;
 - ii) la metodologia per rivalutare gli attivi;
 - iii) spiegazioni circa l'evoluzione del valore degli attivi;
 - iv) il trattamento degli attivi dismessi;
 - v) il metodo di ammortamento applicato alla RAB, comprese eventuali modifiche apportate ai valori;
- c) la metodologia per stabilire il costo del capitale;
- d) la metodologia per determinare le spese totali (TOTEX) o, se del caso, le spese operative (OPEX) e le spese in conto capitale (CAPEX);
- e) la metodologia per determinare l'efficienza del costo, se del caso;
- f) la metodologia applicata per stabilire l'inflazione;
- g) la metodologia per determinare premi e incentivi, se del caso;
- h) i costi non controllabili;
- i) i servizi prestati all'interno della holding, se del caso.

3. I valori dei parametri utilizzati nella metodologia:
- a) i valori dettagliati dei parametri che fanno parte del costo del capitale proprio e del costo del debito o del costo medio ponderato del capitale, espressi in percentuale;
 - b) i periodi di ammortamento in anni applicabili separatamente a condotte e compressori;
 - c) le variazioni del periodo di ammortamento o dell'accelerazione dell'ammortamento applicato agli attivi;
 - d) gli obiettivi di efficienza in percentuale;
 - e) gli indici di inflazione;
 - f) premi e incentivi.
4. I valori dei costi e delle spese utilizzati per fissare i ricavi consentiti o previsti in valuta locale e in euro dei seguenti elementi:
- a) la RAB per tipo di attività, dettagliata per anno fino al suo ammortamento completo, inclusi;
 - b) gli investimenti aggiunti alla RAB, per tipo di attività;
 - c) l'ammortamento per tipo di attivo fino all'ammortamento completo degli attivi;
 - d) il costo del capitale, compreso il costo del capitale proprio e il costo del debito;
 - e) le spese operative;
 - f) premi e incentivi specificati separatamente per voce.
5. Indicatori finanziari da fornire per il gestore del sistema di trasporto. Nel caso in cui il gestore del sistema di trasporto faccia parte di una holding o di una società più grande, tali valori sono forniti separatamente per il gestore del sistema di trasporto e includono:
- a) utili al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA, *earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation*);
 - b) utili al lordo di interessi, imposte e tasse (EBIT, *earnings before interest and taxes*);
 - c) rendimento delle attività totali I (ROA, *return on assets*) = EBITDA/RAB;
 - d) rendimento delle attività totali II (ROA, *return on assets*) = EBIT/RAB;
 - e) rendimento del capitale proprio (ROE, *return on equity*) = utile/capitale proprio;
 - aa) rendimento sul capitale investito (ROCE, *return on capital employed*);
 - bb) coefficiente di leva finanziaria;
 - cc) debito netto/(debito netto + capitale proprio);
 - dd) debito netto/EBITDA.

L'autorità di regolazione o il gestore del sistema di trasporto fornisce un modello tariffario semplificato che include i valori e i parametri disaggregati della metodologia e consente di riprodurre il calcolo dei ricavi consentiti o previsti del gestore del sistema di trasporto.

Servizi di accesso per i terzi in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I gestori dei sistemi di trasporto offrono servizi garantiti e interrompibili fino a un periodo minimo di un giorno.
2. I contratti armonizzati di trasporto e i codici comuni di rete sono elaborati in modo tale da facilitare lo scambio e il riutilizzo della capacità contrattuale da parte degli utenti della rete senza ostacolare lo svincolo della capacità.
3. I gestori dei sistemi di trasporto elaborano codici di rete e contratti armonizzati previa consultazione degli utenti della rete.
4. I gestori dei sistemi di trasporto applicano procedure di nomination e re-nomination standardizzate. Sviluppano sistemi di informazione e strumenti di comunicazione elettronica per fornire dati adeguati agli utenti della rete e semplificare le transazioni, tra cui le nomination, la stipula contrattuale della capacità e il trasferimento di diritti di capacità tra utenti della rete.
5. I gestori dei sistemi di trasporto armonizzano procedure di richiesta formalizzate e tempi di risposta secondo le migliori pratiche in uso nell'industria con l'intento di ridurre al minimo i tempi di risposta. Predispongono sistemi on line di prenotazione e conferma della capacità e procedure di nomination e re-nomination, non oltre il 1° luglio 2006, previa consultazione con gli utenti della rete interessati.
6. I gestori dei sistemi di trasporto non imputano separatamente i costi agli utenti della rete per le richieste di informazioni e le transazioni connesse ai contratti di trasporto e svolte secondo regole e procedure standard.
7. Le richieste di informazioni che richiedono spese straordinarie o eccessive, quali studi di fattibilità, possono essere addebitate separatamente, a condizione che gli addebiti possano essere motivati adeguatamente.
8. I gestori dei sistemi di trasporto cooperano con altri gestori dei sistemi di trasporto per coordinare la manutenzione delle rispettive reti al fine di ridurre al minimo le interruzioni dei servizi di trasporto offerti agli utenti della rete e ai gestori dei sistemi di trasporto in altre aree e per garantire gli stessi vantaggi in relazione alla sicurezza dell'approvvigionamento, anche a livello di transito.
9. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

644. I gestori dei sistemi di trasporto tengono aggiornato e mettono a disposizione dell'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, un registro giornaliero della manutenzione effettiva e delle interruzioni di flusso verificatesi. Le informazioni sono messe a disposizione, previa richiesta, anche di quanti sono stati colpiti dalle interruzioni.

2. PRINCIPI DEI MECCANISMI DI ASSEGNAZIONE DELLA CAPACITÀ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE IN RELAZIONE AI GESTORI DEI SISTEMI DI TRASPORTO E LORO APPLICAZIONE IN CASO DI CONGESTIONE CONTRATTUALE

2.1. Principi dei meccanismi di assegnazione della capacità e procedure di gestione della congestione in relazione ai gestori dei sistemi di trasporto

1. I sistemi di assegnazione della capacità e le procedure di gestione della congestione facilitano lo sviluppo della concorrenza e la fluidità degli scambi di capacità e sono compatibili con i meccanismi di mercato, inclusi i mercati spot e i centri di scambio. Sono flessibili e capaci di adattarsi alle circostanze del mercato in evoluzione.
2. Detti sistemi e procedure tengono conto dell'integrità del sistema in questione e della sicurezza dell'approvvigionamento.
3. Detti sistemi e procedure non ostacolano l'entrata sul mercato di nuovi soggetti e non creano barriere superflue all'ingresso sul mercato. Non impediscono ai soggetti attivi sul mercato, inclusi i nuovi entranti e le imprese con una piccola quota di mercato, di concorrere tra loro in maniera effettiva.
4. Detti sistemi e procedure forniscono segnali economici adeguati ai fini di un uso efficiente e massimo della capacità tecnica e agevolano gli investimenti nelle nuove infrastrutture.
5. Gli utenti della rete sono informati in merito alle circostanze che potrebbero influenzare la disponibilità della capacità contrattuale. Le informazioni sull'interruzione dovrebbero rispecchiare il livello delle informazioni a disposizione del gestore dei sistemi di trasporto.
6. Qualora, per ragioni legate all'integrità del sistema, dovessero sorgere difficoltà nell'adempimento degli obblighi contrattuali, i gestori dei sistemi di trasporto ne informano gli utenti della rete e cercano senza indugi una soluzione non discriminatoria.

I gestori dei sistemi di trasporto consultano gli utenti della rete sulle procedure prima che queste siano applicate e le concordano d'intesa con l'autorità di regolazione.

2.2. Procedure di gestione della congestione in caso di congestione contrattuale

2.2.1. Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al punto 2.2 si applicano nei punti di interconnessione tra sistemi di entrate-uscite adiacenti fisici o virtuali tra due o più Stati membri o all'interno dello stesso Stato membro nella misura in cui i punti sono oggetto di procedure di prenotazione da parte degli utenti. Esse si applicano anche ai punti di entrate-uscite da e per paesi terzi, in base alla decisione dell'autorità di regolazione nazionale competente. I punti di uscita verso i consumatori finali e le reti di distribuzione, i punti di entrata da terminali GNL e impianti di produzione nonché i punti di entrate-uscite da e per gli impianti di stoccaggio non sono soggetti alle disposizioni di cui al punto 2.2.
2. In base alle informazioni pubblicate dai gestori dei sistemi di trasporto a norma della sezione 3 del presente allegato e, se del caso, confermate dalle autorità di regolazione nazionali, ~~a partire dal 2015 l'Agenzia~~ ☒ ACER ☐ pubblica, ~~entro il 1° giugno di ogni anno,~~ una relazione di monitoraggio sulla congestione nei punti di interconnessione per quanto riguarda i prodotti di capacità continua venduti nell'anno

precedente, tenendo in considerazione, nella misura del possibile, la vendita di capacità sul mercato secondario e l'uso di capacità interrompibile.

↓ nuovo

La relazione di monitoraggio è pubblicata ogni due anni. Sulla base di una richiesta motivata della Commissione, l'ACER pubblica una relazione supplementare massimo una volta all'anno.

↓ 715/2019 (adattato)

⇒ nuovo

3. L'eventuale capacità supplementare disponibile tramite l'applicazione di una delle due procedure di gestione della congestione di cui ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5 è offerta da uno o più gestori dei sistemi di trasporto nel quadro della procedura di assegnazione regolare.

3. ~~Le misure di cui ai punti 2.2.2, 2.2.4 e 2.2.5 sono attuate entro il 1° ottobre 2013. Le disposizioni di cui al punto 2.2.3, paragrafi da 1 a 5, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2016.~~

2.2.2. Aumento della capacità tramite un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto

1. I gestori dei sistemi di trasporto propongono e, previa approvazione da parte dell'autorità di regolazione nazionale, attuano un sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto basato su incentivi al fine di fornire capacità supplementare su base continua. Prima dell'attuazione, l'autorità di regolazione nazionale consulta le autorità omologhe negli Stati membri confinanti e ne tiene in considerazione il parere. Per capacità supplementare si intende la capacità continua offerta oltre alla capacità tecnica di un punto di interconnessione calcolata in base all'articolo ⇒ 5 ⇐ 16, paragrafo 1, del presente regolamento.
2. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto dovrebbe incentivare i gestori dei sistemi di trasporto a mettere a disposizione capacità supplementare, tenendo conto delle condizioni tecniche, come il potere calorifico, la temperatura, il consumo atteso del sistema di entrate-uscite e la capacità delle reti adiacenti. I gestori dei sistemi di trasporto adottano un approccio dinamico quando ricalcolano la capacità tecnica o supplementare del sistema di entrate-uscite.
3. Il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto è basato su un regime di incentivazione che riflette i rischi cui si espongono i gestori dei sistemi di trasporto nell'offrire capacità supplementare. Il sistema prevede che gli introiti risultanti dalla vendita di capacità supplementare e le spese derivanti dal sistema di riacquisto o dalle misure previste al paragrafo 6 siano condivisi tra i gestori dei sistemi di trasporto e gli utenti della rete. Le autorità di regolazione nazionali decidono la ripartizione di introiti e costi tra il gestore del sistema di trasporto e l'utente della rete.
4. Ai fini della determinazione degli introiti che spettano ai gestori dei servizi di trasporto, la capacità tecnica, in particolare la capacità restituita e, se del caso, la capacità derivante dall'applicazione di meccanismi "use-it-or-lose-it" su base "day-

ahead" e meccanismi *"use-it-or-lose-it"* a lungo termine, si ritengono assegnate prima della capacità supplementare.

5. Nel determinare la capacità supplementare, il gestore del sistema di trasporto tiene in considerazione gli scenari statistici per la capacità fisica che si presume essere inutilizzata in un dato momento in un determinato punto di interconnessione. Esso tiene inoltre conto di un profilo di rischio correlato alla fornitura di capacità supplementare che non comporti un obbligo di riacquisto eccessivo. Nel quadro del sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto si stimano inoltre la probabilità di ricorso al riacquisto di capacità sul mercato e i relativi costi e se ne tiene conto nella determinazione della capacità supplementare da mettere a disposizione.
6. Se necessario per mantenere l'integrità del sistema, i gestori dei sistemi di trasporto applicano una procedura di riacquisto basata sul mercato in cui gli utenti della rete possono offrire capacità. Gli utenti della rete sono informati sulla procedura di riacquisto applicabile. Il ricorso a una procedura di riacquisto non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
7. Prima di applicare una procedura di riacquisto, i gestori dei sistemi di trasporto verificano se adottando misure alternative di natura tecnica o commerciale sarebbe possibile mantenere l'integrità del sistema in maniera più efficiente sotto il profilo dei costi.
8. Nel proporre il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto, il gestore del sistema di trasporto fornisce tutti i dati pertinenti, le stime e i modelli all'autorità di regolazione nazionale, in modo da consentire a quest'ultima di valutare il sistema. Il gestore del sistema di trasporto riferisce periodicamente all'autorità di regolazione nazionale sul funzionamento del sistema e, su richiesta di quest'ultima, fornisce tutti i dati del caso. L'autorità di regolazione nazionale può chiedere al gestore della rete di trasporto di modificare il suo sistema.

2.2.3. *Meccanismo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead"*

1. Per quanto riguarda la modifica della nomination iniziale, le autorità di regolazione nazionali possono chiedere ai gestori dei sistemi di trasporto di applicare almeno i principi di cui al paragrafo 3 per ciascun utente della rete nei punti di interconnessione se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio dell'~~Agenzia~~ ☒ ACER ☒ conformemente al punto 2.2.1, paragrafo 2, è dimostrato che nei punti di interconnessione la domanda era superiore all'offerta, al prezzo di riserva nel caso di aste, nel corso delle procedure per l'assegnazione di capacità nell'anno cui si riferisce la relazione di monitoraggio per prodotti da utilizzare nell'anno in questione o in uno dei due anni successivi,
 - a) per almeno tre prodotti di capacità continua con una durata di un mese;
 - b) per almeno due prodotti di capacità continua con una durata di un trimestre; o
 - c) per almeno un prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un anno; o
 - d) se $\Rightarrow$ per almeno sei mesi $\Leftarrow$ non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese.
2. Se, sulla base della relazione annuale di monitoraggio è dimostrato che una situazione di cui al paragrafo 1, probabilmente non si riprodurrà nei tre anni seguenti, ad esempio in ragione della capacità resa disponibile in seguito all'espansione fisica della rete o alla scadenza di contratti di lunga durata, l'autorità di regolazione

nazionale competente può decidere di porre fine al meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead".

3. Le re-nomination di capacità continua sono autorizzate fino a un massimo del 90 % e un minimo del 10 % della capacità contrattuale dall'utente della rete nel punto di interconnessione. Tuttavia, se la nomination è superiore all'80 % della capacità contrattuale, la metà del volume non designato può essere rivista verso l'alto. Se la nomination non è superiore al 20 % della capacità contrattuale, la metà del volume designato può essere rivista verso il basso. L'applicazione del presente paragrafo non pregiudica le misure di emergenza applicabili.
4. Il detentore iniziale della capacità contrattuale può procedere a una re-nomination su base interrompibile della parte vincolata della sua capacità continua contrattuale.
5. Il paragrafo 3 non si applica agli utenti della rete, ossia persone e imprese nonché le imprese da loro controllate ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 139/2004, che nell'anno precedente detenevano meno del 10 % della capacità tecnica media nel punto di interconnessione.
6. Nei punti di interconnessione in cui si applica un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" conformemente al paragrafo 3, l'autorità di regolazione nazionale effettua una valutazione della relazione con il sistema di sottoscrizione eccedente e di riacquisto di cui al punto 2.2.2, cui può seguire la decisione dell'autorità di regolazione nazionale di non applicare le disposizioni del punto 2.2.2 in tali punti di interconnessione. Una tale decisione è notificata senza indugio all'~~Agenzia~~ ☒ ACER ☒ e alla Commissione.
7. Un'autorità di regolazione nazionale può decidere di applicare un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" a norma del paragrafo 3 in un punto di interconnessione. Prima di adottare la decisione, l'autorità di regolazione nazionale si consulta con le autorità omologhe degli Stati membri confinanti. La decisione dell'autorità di regolazione nazionale tiene in considerazione i pareri delle autorità omologhe dei paesi confinanti.

2.2.4. *Restituzione di capacità contrattuale*

I gestori dei sistemi di ~~trasmissione~~ ☒ trasporto ☒ accettano qualsiasi restituzione di capacità continua concessa contrattualmente all'utente della rete in un punto di interconnessione, ad eccezione dei prodotti di capacità dalla durata pari o inferiore a un giorno. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto. La capacità restituita si considera riassegnata solamente una volta che l'intera capacità disponibile è stata assegnata. Il gestore del sistema di trasporto informa senza indugio l'utente della rete di qualsiasi riassegnazione della relativa capacità restituita. Le modalità e le condizioni specifiche per la restituzione di capacità, in particolare in casi in cui sono diversi utenti della rete a restituirla, sono subordinate all'approvazione dell'autorità di regolazione nazionale.

2.2.5. *Meccanismo "use-it-or-lose-it" a lungo termine*

1. Le autorità di regolazione nazionali impongono ai gestori dei sistemi di trasporto di ritirare parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove

altri utenti della rete richiedano capacità continua. In particolare, la capacità contrattuale si ritiene sistematicamente sottoutilizzata se

- a) l'utente della rete utilizza annualmente, in media, meno dell'80 % della sua capacità contrattuale dal 1° aprile al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 marzo, a fronte di un contratto con durata effettiva superiore a un anno senza un'adeguata giustificazione; o
 - b) l'utente della rete ricorre sistematicamente a una re-nomination relativa a una percentuale prossima al 100 % della sua capacità contrattuale e la rivede verso il basso al fine di aggirare le regole stabilite al punto 2.2.3, paragrafo 3.
2. L'applicazione di un meccanismo continuo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" non giustifica la mancata applicazione del paragrafo 1.
 3. In seguito al ritiro l'utente della rete perde parzialmente o completamente la capacità contrattuale per un dato periodo di tempo o per la restante durata contrattuale effettiva. L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi in virtù del contratto relativo alla capacità finché quest'ultima non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto e nella misura in cui la capacità non è riassegnata dal gestore del sistema di trasporto.
 4. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono regolarmente alle autorità di regolazione nazionali tutte le informazioni necessarie per monitorare in quale misura è utilizzata la capacità disciplinata da un contratto dalla durata effettiva superiore a un anno o di trimestri ricorrenti che si estendono per un periodo di almeno due anni.

3. DEFINIZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NECESSARIE AGLI UTENTI DELLA RETE PER OTTENERE UN ACCESSO EFFETTIVO AL SISTEMA ~~⇒ DEL GAS~~ NATURALE ~~⇐~~, DEFINIZIONE DI TUTTI I PUNTI PERTINENTI PER GLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI NONCHÉ RELATIVO CALENDARIO DI PUBBLICAZIONE

3.1. Definizione delle informazioni tecniche necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo al sistema

3.1.1. Forma della pubblicazione

1. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tutte le informazioni di cui ~~al punto ai~~ ~~punti~~ 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5 ~~da 3.3.1 a 3.3.5~~, con le seguenti modalità:
 - a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore del sistema di trasporto;
 - b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;
 - c) in un modello di facile utilizzo;
 - d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;
 - e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra ☒ i gestori ☒ ~~gli~~ ~~operatori~~ dei sistemi di trasporto e le autorità di regolazione nazionali in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'~~Agenzia~~ ☒ ACER ☒ e che permetta di effettuare analisi quantitative;

- f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh (con una temperatura di combustione di riferimento di 298,15 K) per il contenuto energetico e il m³ (a 273,15 K e 1,01325 bar) per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;
 - g) nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese;
 - h) tutti i dati sono resi disponibili ~~dal 1° ottobre 2013~~ su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENTSOG in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.
2. I gestori dei sistemi di trasporto forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ~~al punto ai punti~~ 3.1.2 e al punto 3.3, paragrafi da 1 a 5~~da 3.3.1 a 3.3.5~~, non appena questi siano a loro disposizione.
- 3.1.2. Contenuto della pubblicazione*
1. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:
- a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
 - b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;
 - c) il codice di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:
 - i) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;
 - ii) se opportuno per l'accesso al sistema, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità del gas per tutti i punti pertinenti definiti al punto 3.2 del presente allegato, compresi almeno il potere calorifico superiore, ~~e~~ l'indice Wobbe ⇨ e il tenore di ossigeno ⇐ e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora il gas non rispetti tali indicazioni;
 - iii) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;
 - iv) la procedura in caso di interruzione della capacità interrompibile, compresi eventualmente i tempi, la portata e la graduatoria delle singole interruzioni (ad esempio proporzionale o "primo arrivato ultimo interrotto");
 - d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzazione del sistema di trasporto, inclusa la definizione dei principali termini;
 - e) le disposizioni in materia di assegnazione della capacità, gestione della congestione e procedure antiaccaparramento e di riutilizzo;
 - f) le regole applicabili allo scambio di capacità sul mercato secondario nei confronti del gestore del sistema di trasporto;
 - g) le regole concernenti il bilanciamento e il metodo di calcolo degli oneri di sbilancio;

- h) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;
- i) una descrizione dettagliata del sistema del gestore del sistema di trasporto e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 3.2 del presente allegato, nonché i nomi dei gestori dei sistemi o degli impianti interconnessi;
- j) le regole applicabili alla connessione al sistema gestito dal gestore del sistema di trasporto;
- k) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore del sistema di trasporto, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore del sistema di trasporto;
- l) le procedure concordate dai gestori dei sistemi di trasporto nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete ai sistemi di trasporto interessati, relative all'interoperabilità della rete, le procedure stabilite in materia di nomination e di corrispondenza nonché altre procedure convenute che stabiliscono le disposizioni relative alle assegnazioni del flusso di gas e al bilanciamento del sistema, compresi i metodi utilizzati;
- m) una descrizione particolareggiata ed esauriente della metodologia e dei processi impiegati per calcolare la capacità tecnica, incluse le informazioni sui parametri utilizzati e sulle principali ipotesi formulate.

3.2. Definizione di tutti i punti pertinenti ai fini degli obblighi di trasparenza

1. I punti pertinenti includono almeno:

- a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete di trasporto gestita da un gestore del sistema di trasporto, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'UE;
- b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le zone di bilanciamento dei gestori dei sistemi di trasporto;
- c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore di sistema di trasporto con un terminale GNL, con hub fisici del gas nonché con impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);
- d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di un sistema di trasporto all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo ~~3044~~, della ~~direttiva 2009/73/CE~~ ☒ [proposta di rifusione della direttiva sul gas COM(2021) xxx] ☒.

2. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono pubblicate in formato aggregato, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative ai clienti finali unici e agli impianti di produzione, esclusi dalla definizione dei punti pertinenti descritti al punto 3.2, paragrafo 1, lettera a), sono considerate come un unico punto pertinente.

3. Se i punti tra due o più gestori del sistema di trasporto sono gestiti unicamente dai gestori di trasporto interessati, senza partecipazione contrattuale od operativa degli utenti dei sistemi, o nel caso in cui i punti colleghino un sistema di trasporto a un sistema di distribuzione e non ci sia congestione contrattuale in questi punti, i gestori del sistema di trasporto sono esentati, per questi punti, dall'obbligo di pubblicare le informazioni di cui al punto 3.3. del presente allegato. L'autorità nazionale di regolazione può prescrivere che i gestori di sistemi di trasporto pubblichino i requisiti di cui al punto 3.3 del presente allegato per alcuni o per tutti i punti esentati. In tal caso, le informazioni, nel caso siano a disposizione del gestore del sistema di trasporto, devono essere pubblicate in forma aggregato ad un livello ragionevole, almeno per zona di bilanciamento. Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le informazioni aggregate relative a questi punti sono considerate come un unico punto pertinente.

3.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario di pubblicazione

1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le informazioni elencate alle lettere da a) a g) per tutti i servizi e i servizi accessori forniti (in particolare le informazioni relative a miscelazione, adeguamento e conversione). Le informazioni sono pubblicate sotto forma di dati numerici, per periodi giornalieri o orari equivalenti al più breve periodo di riferimento per la prenotazione e la re-nomination di capacità e al più breve periodo di liquidazione per il quale sono calcolati gli oneri di sbilancio. Se il periodo di riferimento più breve non è un periodo giornaliero, le informazioni di cui alle lettere da a) a g) devono essere disponibili anche per il periodo giornaliero. Il gestore del sistema pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in "tempo quasi reale"):
- a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;
 - b) la capacità contrattuale garantita e interrompibile totale in entrambe le direzioni;
 - c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;
 - d) la capacità, garantita e interrompibile, disponibile in entrambe le direzioni;
 - e) i flussi fisici effettivi;
 - f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità interrompibile;
 - g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi garantiti nonché le informazioni sul ripristino dei servizi in questione (in particolare per la manutenzione del sistema e la durata probabile di qualsiasi interruzione per manutenzione). Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;
 - h) richieste legalmente ammissibili non accolte, relative a prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese, incluso il numero e il volume di tali richieste non accolte; €
 - i) nel caso di aste, indicazioni su dove e quando prodotti di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese sono stati liquidati a prezzi superiori al prezzo di riserva;

- j) indicazioni su dove e quando non è stato offerto nessun prodotto di capacità continua con una durata pari o superiore a un mese nel quadro della procedura di assegnazione regolare;
 - k) capacità totale messa a disposizione mediante l'applicazione delle procedure di gestione delle congestioni stabilite ai punti 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. per ciascuna procedura di gestione delle congestioni applicata.;
 - ~~l) le disposizioni di cui alle lettere da h) a k) si applicano a partire dal 1° ottobre 2013.~~
2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.
 3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 3.3, paragrafo 1, lettere da a) a g), relative all'ultimo quinquennio.
 4. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente i valori misurati del potere calorifico superiore, ~~e~~ dell'indice Wobbe, $\Rightarrow$ del tenore di idrogeno miscelato nel sistema del gas naturale, del tenore di metano e del tenore di ossigeno $\Leftarrow$ per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi nei tre giorni successivi al rispettivo giorno gas. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.
 5. Per tutti i punti pertinenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano annualmente le capacità disponibili, le capacità prenotate e le capacità tecniche, per tutti gli anni in cui le capacità sono oggetto di contratti più un anno e almeno per i successivi 10 anni. Queste informazioni devono essere aggiornate con scadenza almeno mensile o più spesso se sono disponibili nuove informazioni. La pubblicazione riflette il periodo nel quale la capacità è offerta al mercato.
- 3.4. Informazioni da pubblicare sul sistema di trasporto e relativo calendario di pubblicazione**
1. I gestori dei sistemi di trasporto assicurano la pubblicazione e l'aggiornamento quotidiani di informazioni sui quantitativi aggregati delle capacità offerte e delle capacità contrattuali sul mercato secondario, (cioè vendute da un utente della rete a un altro utente della rete) nel caso in cui dispongano di tali informazioni. Tali informazioni devono includere i seguenti elementi:
 - a) il punto di interconnessione in cui è venduta la capacità;
 - b) il tipo di capacità, cioè entrata, uscita, garantita, interrompibile;
 - c) la quantità e la durata dei diritti di utilizzazione della capacità;
 - d) il tipo di vendita, ad esempio trasferimento o cessione;
 - e) il numero complessivo di scambi/trasferimenti;
 - f) qualsiasi altra condizione nota al gestore del sistema di trasporto, come indicato al punto 3.3.

Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.
 2. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano le condizioni armonizzate in base alle quali accettano le transazioni (ad esempio trasferimenti e cessioni) concernenti la capacità. Tali condizioni devono includere almeno:

- a) una descrizione dei prodotti standardizzati che possono essere venduti sul mercato secondario;
- b) i termini concernenti l'attuazione/l'accettazione/la registrazione degli scambi sul mercato secondario. In caso di ritardi, occorre pubblicare i motivi;
- c) la notifica da parte del venditore e del terzo di cui al punto 3.4, paragrafo 1, del nome del venditore e dell'acquirente nonché degli elementi relativi alla capacità di cui al punto 3.4, paragrafo 1.

Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle.

3. Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento del suo sistema, ciascun gestore del sistema di trasporto deve fornire a ogni utente della rete, per ciascun periodo di bilanciamento, i suoi volumi di sbilancio preliminari specifici e i dati relativi ai costi per ogni singolo utente della rete entro un mese dalla fine del periodo di bilanciamento. I dati definitivi dei clienti approvvigionati secondo profili di carico standard possono essere forniti 14 mesi dopo. Nella misura in cui tali informazioni sono fornite da un terzo, i gestori del sistema di trasporto sono esenti dall'obbligo di fornirle. Nel fornire queste informazioni occorre garantire la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
4. Se sono offerti servizi di flessibilità, diversi dalle tolleranze, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano quotidianamente previsioni a un giorno ("*day-ahead*") relative al grado massimo di flessibilità, al livello prenotato di flessibilità e alla flessibilità disponibile per il mercato del successivo giorno gas. Il gestore del sistema di trasporto pubblica inoltre informazioni *ex post* sull'utilizzazione aggregata di ciascun servizio di flessibilità alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.
5. I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto all'inizio di ogni giorno gas e il quantitativo di gas previsto nel sistema di trasporto alla fine di ogni giorno gas. Le previsioni per la fine del giorno gas vengono aggiornate di ora in ora. Se gli oneri di sbilancio sono calcolati ora per ora, il gestore del sistema di trasporto pubblica il quantitativo di gas presente nel sistema di trasporto ogni ora. Altrimenti, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano, per zona di bilanciamento, la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti all'inizio di ogni periodo di bilanciamento e la situazione di sbilancio aggregata di tutti gli utenti prevista alla fine di ogni giorno gas. Se l'autorità nazionale di regolazione ritiene che tali informazioni possano lasciare spazio a potenziali abusi da parte degli utenti della rete, può decidere di esentare da questo obbligo i gestori dei sistemi di trasporto.
6. I gestori dei sistemi di trasporto prevedono strumenti facilmente utilizzabili per il calcolo delle tariffe.
7. I gestori dei sistemi di trasporto tengono a disposizione delle competenti autorità nazionali, per almeno cinque (5) anni, le registrazioni effettive di tutti i contratti di capacità e di tutte le altre informazioni concernenti il calcolo delle capacità disponibili e l'accesso a queste, in particolare le singole nomination e interruzioni. I gestori dei sistemi di trasporto conservano per almeno cinque (5) anni la documentazione relativa a tutte le informazioni di cui al punto 3.3, paragrafi 4 e 5, e

~~punti 3.3.4 e 3.3.5~~ e le mettono a disposizione dell'autorità di regolazione che ne fa richiesta. Entrambe le parti garantiscono la riservatezza delle informazioni commerciali.

~~8.9.~~ I gestori dei sistemi di trasporto pubblicano almeno una volta all'anno, entro un termine prestabilito, tutti i periodi di manutenzione previsti che potrebbero incidere sui diritti degli utenti della rete derivante da contratti di trasporto e le corrispondenti informazioni operative con un preavviso adeguato. Questo implica la pubblicazione tempestiva e non discriminatoria di eventuali modifiche apportate ai periodi di manutenzione programmati e la notifica di interventi di manutenzione straordinaria, non appena le informazioni sono disponibili al gestore dei sistemi di trasporto. Nei periodi di manutenzione, i gestori dei sistemi di trasporto pubblicano periodicamente informazioni aggiornate sui dettagli, la durata prevista e gli effetti della manutenzione.

↓ nuovo

4. FORMATO E CONTENUTO DELLA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI TECNICHE SULL'ACCESSO ALLA RETE DA PARTE DEI GESTORI DELLE RETI DELL'IDROGENO E DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE PER TUTTI I PUNTI PERTINENTI E RELATIVO CALENDARIO

4.1. Formato della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

1. I gestori della rete dell'idrogeno forniscono tutte le informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete e precisate ai punti 4.2 e 4.3 con le seguenti modalità:
 - a) su un sito web accessibile al pubblico, gratuito e che non richieda una registrazione o un'altra forma di iscrizione presso il gestore della rete dell'idrogeno;
 - b) su base periodica/a rotazione; la frequenza è stabilita in base alle modifiche che si verificano e alla durata del servizio;
 - c) in un modello di facile utilizzo;
 - d) in modo chiaro, quantificabile, facilmente accessibile e non discriminatorio;
 - e) in un formato scaricabile che è stato concordato tra i gestori delle reti dell'idrogeno e le autorità di regolazione in base a un parere su un formato armonizzato fornito dall'ACER e che permetta di effettuare analisi quantitative;
 - f) utilizzando unità di misura coerenti, in particolare il kWh per il contenuto energetico e il m³ per il volume. Occorre prevedere il fattore costante di conversione in contenuto energetico. Oltre al suddetto formato, la pubblicazione può essere effettuata anche in altre unità;
 - g) nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro e in inglese;
 - h) tutti i dati sono resi disponibili dal [1° ottobre 2025] su una piattaforma centrale a livello di UE, stabilita dall'ENNOH in base all'efficienza sotto il profilo dei costi.

2. I gestori delle reti dell'idrogeno forniscono tempestivamente i dettagli dei cambiamenti apportati per tutte le informazioni di cui ai punti 4.2 e 4.3, non appena questi siano a loro disposizione.

4.2. Contenuto della pubblicazione delle informazioni tecniche sull'accesso alla rete

1. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano almeno le seguenti informazioni riguardo ai loro sistemi e servizi:

- a) una descrizione dettagliata ed esauriente dei diversi servizi offerti e della relativa tariffazione;
- b) i diversi tipi di contratto di trasporto disponibili per questi servizi;
- c) i codici di rete e/o le condizioni standard che definiscono i diritti e le responsabilità per tutti gli utenti della rete, inclusi:
 - (1) i contratti di trasporto armonizzati e gli altri documenti pertinenti;
 - (2) se opportuno per l'accesso alla rete, l'indicazione dei pertinenti parametri di qualità dell'idrogeno per tutti i punti pertinenti e la penale o i costi di conversione per gli utenti della rete qualora l'idrogeno non rispetti tali indicazioni;
 - (3) se opportuno per l'accesso al sistema, le informazioni sui requisiti di pressione per tutti i punti pertinenti;
- d) le procedure armonizzate applicate per l'utilizzo delle reti dell'idrogeno, inclusa la definizione dei principali termini;
- e) ove applicabile, i margini di flessibilità e tolleranza connessi ai servizi di trasporto e di altro tipo che non danno luogo a una tariffazione separata, nonché l'eventuale ulteriore flessibilità offerta e la relativa tariffazione;
- f) una descrizione dettagliata del sistema del gestore della rete dell'idrogeno e dei suoi punti pertinenti di interconnessione definiti al punto 2, nonché i nomi dei gestori delle reti o degli impianti interconnessi;
- g) le regole applicabili alla connessione alla rete gestita dal gestore della rete dell'idrogeno;
- h) le informazioni sui meccanismi di emergenza, sempreché ricadano sotto la responsabilità del gestore della rete dell'idrogeno, come le misure che possono portare all'interruzione della fornitura per gruppi di clienti, e altre regole generali in materia di responsabilità applicabili al gestore della rete dell'idrogeno;
- i) le procedure concordate dai gestori delle reti dell'idrogeno nei punti di interconnessione, pertinenti per l'accesso degli utenti della rete alla rete dell'idrogeno in questione, relative all'interoperabilità della rete.

2. I punti pertinenti includono almeno:

- a) tutti punti di entrata e di uscita da una rete dell'idrogeno gestita da un gestore della rete dell'idrogeno, con l'eccezione dei punti di uscita a cui è collegato un unico cliente finale e ad eccezione dei punti d'entrata collegati direttamente a un impianto di produzione di un unico produttore che si trova nell'UE;
- b) tutti punti di entrata e di uscita che collegano le reti dei gestori delle reti dell'idrogeno;

- c) tutti i punti che collegano la rete di un gestore della rete dell'idrogeno con terminali GNL, terminali dell'idrogeno, hub fisici del gas nonché impianti di stoccaggio e di produzione a meno che questi ultimi siano esenti in base alla lettera a);
 - d) tutti i punti che collegano la rete di un determinato gestore di una rete dell'idrogeno all'infrastruttura necessaria per la fornitura di servizi ausiliari.
3. Le informazioni destinate ai clienti finali unici e agli impianti di produzione che sono escluse dalla definizione dei punti pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera a), della presente sezione sono pubblicate in formato aggregato e considerate come un unico punto pertinente.

4.3. Informazioni da pubblicare per tutti i punti pertinenti e relativo calendario

1. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano le informazioni di cui alle lettere da a) a g) per tutti i servizi sotto forma di dati numerici, per periodi orari o giornalieri. Il gestore della rete dell'idrogeno pubblica queste informazioni e gli aggiornamenti non appena disponibili (in "tempo quasi reale"):
- a) la capacità tecnica per i flussi in entrambe le direzioni;
 - b) la capacità contrattuale totale in entrambe le direzioni;
 - c) le nomination e le re-nomination in entrambe le direzioni;
 - d) la capacità disponibile in entrambe le direzioni;
 - e) i flussi fisici effettivi;
 - f) l'interruzione programmata ed effettiva della capacità;
 - g) le interruzioni programmate e non programmate dei servizi. Le interruzioni programmate sono pubblicate con almeno 42 giorni di anticipo;
2. Per tutti i punti pertinenti, le informazioni di cui al punto 1, lettere a), b) e d), sono pubblicate con un anticipo di almeno 24 mesi.
3. Per tutti i punti pertinenti, i gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano a rotazione informazioni storiche sui requisiti di cui al punto 1, lettere da a) a f), della presente sezione relative all'ultimo quinquennio.
4. I gestori delle reti dell'idrogeno pubblicano quotidianamente i valori misurati della purezza dell'idrogeno e degli inquinanti per tutti i punti pertinenti. I dati preliminari sono pubblicati al più tardi entro tre giorni. I dati definitivi sono pubblicati entro tre mesi a decorrere dalla fine del rispettivo mese.
5. Le modalità di attuazione dei punti 4.1, 4.2 e 4.3, ad esempio dettagli relativi al formato e al contenuto delle informazioni necessarie agli utenti della rete per ottenere un accesso effettivo alla rete, le informazioni da pubblicare per i punti pertinenti e dettagli relativi al calendario della pubblicazione, sono specificate in un codice di rete stabilito sulla base dell'articolo 52 del presente regolamento.

ALLEGATO II

MODALITÀ TECNICHE, GIURIDICHE E FINANZIARIE AUTOMATICHE CONCORDATE A NORMA DELL'ARTICOLO 13, PARAGRAFO 14, DEL REGOLAMENTO (UE) 2017/1938

Il presente allegato contiene la procedura — sotto forma di modelli obbligatori — per l'attuazione di una misura di solidarietà a norma dell'articolo 13 da seguire nel caso in cui lo Stato membro che richiede l'applicazione della misura di solidarietà ("Stato membro richiedente") e lo Stato membro obbligato a prestare solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, ("Stato membro prestatore") non abbiano concordato o ultimato le modalità tecniche, giuridiche e finanziarie di cui all'articolo 13, paragrafo 10.

Qualora vi siano più Stati membri prestatori e siano in vigore accordi bilaterali di solidarietà con uno o più di essi, tali accordi dovrebbero prevalere tra gli Stati membri che hanno concluso accordi bilaterali. Le modalità automatiche saranno applicabili solo con gli altri Stati membri prestatori.

La comunicazione tra Stati membri richiedenti e prestatori avviene principalmente per posta elettronica; se ciò non fosse possibile, per telefono o con qualsiasi altro mezzo disponibile, da specificare nella richiesta di solidarietà e da confermare nell'avviso di ricevimento della richiesta.

I seguenti modelli, compilati, sono inviati per posta elettronica alle controparti competenti in altri Stati membri (destinatario principale, per azione), nonché al punto di contatto della Commissione per la gestione delle crisi del gas (in copia, per informazione).

1. Richiesta di solidarietà *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

Da inviare al più tardi 20 ore prima dell'inizio del giorno di consegna *(salvo in casi di forza maggiore)*.

Qualora vi siano più Stati membri prestatori, la richiesta di solidarietà è inviata simultaneamente a tutti, preferibilmente utilizzando lo stesso messaggio di posta elettronica.

Le misure di solidarietà devono essere richieste per il giorno gas successivo, ai sensi dell'articolo 3, punto 7, del regolamento (UE) n. 984/2013. Se necessario, la richiesta sarà ripetuta per ulteriori giorni gas.

Data: _____

Ora: _____

1. A nome di *(Stato membro richiedente)*, chiedo a *(Stato membro prestatore)* l'attuazione di misure di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)*. Confermo che le prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3, sono soddisfatte.

2. Breve descrizione delle misure attuate da (*Stato membro richiedente*) (come previsto all'articolo 13, paragrafo 3, lettera c)):

3. (*Stato membro richiedente*) si impegna a versare tempestivamente un'equa compensazione per le misure di solidarietà a (*Stato membro prestatore*) a norma dell'articolo 13, paragrafo 8. La compensazione sarà versata in EUR entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

4. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

Referente:

Indirizzo e-mail:

Telefono: + Telefono di riserva:

Messaggistica istantanea alternativa: +

5. Autorità competente dello Stato membro prestatore (da confermare nell'avviso di ricevimento):

Referente:

Indirizzo e-mail:

Telefono: + Telefono di riserva:

Messaggistica istantanea alternativa: +

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

Referente:

Telefono: +

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

Referente:

Telefono: +

6. In caso di misure di solidarietà volontarie (basate sul mercato), sono conclusi contratti di fornitura di gas con i partecipanti al mercato nello Stato membro prestatore

☐ dallo Stato membro richiedente; o

☐ da un agente che agisce per conto dello Stato membro richiedente (sotto garanzia dello Stato).

Nome: _____.

Referente: _____.

Telefono: + _____.

7. Dettagli tecnici della richiesta

a) Volume di gas necessario (totale):

_____ kWh,

di cui:

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh;

gas a basso potere calorifico: _____ kWh.

b) Punti di consegna (interconnettori):

_____;

_____;

_____;

_____.

Vi sono limiti per quanto riguarda i punti di consegna:

☐ No

☐ Sì

In caso affermativo, indicare i punti di consegna esatti e i volumi di gas necessari:

Punto di consegna: _____ Volume di gas:

_____ kWh

_____ kWh

_____ kWh

_____ kWh

Firma: _____

2. Avviso di ricevimento/richiesta di informazioni supplementari *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

Da inviare entro 30 minuti dal ricevimento della richiesta.

All'attenzione di *(autorità competente dello Stato membro richiedente)*:

A nome di *(Stato membro prestatore)*, confermo il ricevimento della richiesta di misure di solidarietà a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)*.

Confermo/correggo i recapiti da utilizzare per le prossime fasi:

Referente: _____

Indirizzo e-mail: _____

Telefono: +_____ Telefono di riserva: _____

Messaggistica istantanea alternativa: +_____

(Se la richiesta è incompleta/contiene errori od omissioni) In seguito alla verifica della richiesta, sembra che sia incompleta/contenga i seguenti errori/manchino le seguenti informazioni:

.....
.....

Si prega di inviarci una richiesta modificata, con i dati mancanti/corretti entro 30 minuti, se possibile.

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

3. Offerta di solidarietà *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

1) Da inviare al più tardi 11 ore prima dell'inizio del giorno di consegna *(salvo in casi di forza maggiore)*.

2) L'offerta di solidarietà comprende principalmente offerte di gas basate su misure volontarie ("offerte primarie"). Inoltre, qualora le offerte primarie non fossero sufficienti a coprire i volumi indicati nella richiesta di solidarietà, l'offerta di solidarietà include ulteriori offerte di gas ("offerte secondarie"), basate su misure obbligatorie. Se le offerte primarie di altri Stati membri prestatori (se del caso) non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di solidarietà, *(l'autorità competente dello Stato membro prestatore)* è pronta ad attivare misure non di mercato e a fornire i volumi mancanti.

3) La compensazione di cui all'articolo 13, paragrafo 8, per il gas nell'ambito di misure di solidarietà sulla base di misure volontarie comprende il prezzo del gas (risultante da clausole contrattuali, gare d'appalto o altri meccanismi di mercato applicati) e i costi di trasporto fino al punto di consegna. Tale compensazione è versata direttamente dallo Stato membro richiedente al fornitore o ai fornitori di gas della parte prestatrice.

4) La compensazione (da corrispondere allo Stato membro prestatore) a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, per la fornitura di gas nell'ambito di misure di solidarietà sulla base di misure obbligatorie comprende:

a) il prezzo del gas, che corrisponde all'ultimo prezzo disponibile sul mercato a pronti, per la qualità di gas pertinente, nel mercato dello Stato membro prestatore alla data di attuazione della misura di solidarietà; in caso di più mercati nel territorio dello Stato membro prestatore, corrisponde alla media aritmetica degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti di tutte le borse; in assenza di una borsa nel territorio dello Stato membro prestatore, corrisponde alla media aritmetica degli ultimi prezzi disponibili sul mercato a pronti di tutte le borse nel territorio dell'Unione;

b) eventuali compensazioni che lo Stato membro prestatore deve versare ai terzi interessati sulla base delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari a seguito dall'applicazione della misura obbligatoria, comprese, se del caso, le relative spese procedurali giudiziarie e non giudiziarie, e

c) le spese di trasporto fino al punto di consegna.

4) Lo Stato membro prestatore si assume il rischio del trasporto fino al punto di consegna.

5) Lo Stato membro richiedente garantisce che i volumi di gas forniti ai punti di consegna concordati siano detratti. La compensazione per le misure di solidarietà sarà dovuta indipendentemente dall'effettiva detrazione dei volumi di gas forniti in conformità del contratto.

Data

Ora

All'attenzione di *(autorità competente dello Stato membro richiedente)*:

1. A seguito della richiesta di solidarietà, misure di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 13, paragrafo 2, *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)* ricevuta il *(data)* alle *(ora)*, *(l'autorità competente dello Stato membro prestatore)* trasmette la seguente offerta/le seguenti offerte:

2. Informazioni sul fornitore del gas

a. fornitore di gas/partecipante al mercato che firma il contratto (*per le misure volontarie/se pertinente*)

Referente: _____

Telefono: + _____

b. Autorità competente contraente

Referente: _____

Telefono: + _____

c. Gestore del sistema di trasporto responsabile:

Referente: _____

Telefono: + _____

d. Responsabile dell'area di mercato (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

3. Offerte primarie — basate su misure volontarie ("di mercato")

a. Volume di gas (totale):

_____ kWh, di cui

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh,

gas a basso potere calorifico: _____ kWh.

b. Periodo di fornitura:

c. Capacità massima di trasporto:

_____ kW/h, di cui

capacità continua: _____ kWh/h;

capacità interrompibile: _____ kWh/h;

d. Punti di consegna (interconnettori):

Punto di consegna	Capacità di trasporto continua	Capacità di trasporto interrompibile
-------------------	--------------------------------	--------------------------------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

e. Riferimento alla piattaforma di prenotazione della capacità:

f. Compensazione stimata per la misura volontaria:

prezzo del gas: _____ EUR;

altri costi: _____ EUR (precisare)

g. Estremi di pagamento:

Destinatario: _____

Estremi bancari: _____

4. Offerte secondarie — basate su misure obbligatorie ("non di mercato")

a. Volume di gas (totale):

_____ kWh, di cui

gas ad alto potere calorifico: _____ kWh,

gas a basso potere calorifico: _____ kWh.

b. Periodo di fornitura:

c. Capacità massima di trasporto:

_____ kW/h, di cui

capacità continua: _____ kWh/h;

capacità interrompibile: _____ kWh/h;

d. Punti di consegna (interconnettori):

Punto di consegna	Capacità di trasporto continua	Capacità di trasporto interrompibile
-------------------	--------------------------------	--------------------------------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

_____	_____ kWh/h	_____ kWh/h
-------	-------------	-------------

e. Riferimento alla piattaforma di prenotazione della capacità:

f. Costi probabili delle misure obbligatorie:

prezzo stimato del gas per kWh: _____ EUR;

probabili costi di trasporto: _____ EUR;

importo stimato dei pagamenti di compensazione ai settori dell'economia dello Stato membro
prestatore interessati da riduzioni della fornitura:

_____ EUR.

g. Estremi di pagamento:

Destinatario: _____

Estremi bancari: _____

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

4. Avviso di ricevimento dell'offerta di solidarietà *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

Da inviare entro 30 minuti dal ricevimento dell'offerta di solidarietà.

All'attenzione di *(autorità competente dello Stato membro prestatore)*.

A nome di *(Stato membro richiedente)*, confermo il ricevimento dell'offerta di solidarietà il (data)....., alle (ora).

(Autorità competente della parte richiedente)

Referente:

Telefono: +

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

5. Accettazione/rifiuto di offerte di solidarietà basate su misure volontarie *(da compilare in inglese)*

Istruzioni:

(1) Da inviare entro due ore dal ricevimento dell'offerta.

(2) Se l'offerta è accettata integralmente, l'accettazione riproduce le condizioni esatte dell'offerta ricevute dallo Stato membro prestatore. L'accettazione parziale dell'offerta può riguardare solo i volumi da fornire.

Data Ora

1. A nome di *(Stato membro richiedente)*, rifiuto/accetto *(in toto/in parte)* l'offerta presentata da *(Stato membro prestatore)* il (data) alle (ora) in attuazione delle misure di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 *(cancellare quest'ultimo se non pertinente)*.

2. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

Referente: _____

Telefono: + _____

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

Referente: _____

Telefono: + _____

5. Offerta/offerte primarie accettate, basata su misure volontarie (*riprodurre i termini esatti dell'"offerta o delle offerte primarie" accettate*):

.....

Fatto il (data) alle (ora)

Firma:

6. Accettazione di offerte di solidarietà basate su misure obbligatorie (*da compilare in inglese*)

Istruzioni:

- (1) Da inviare entro tre ore dal ricevimento dell'offerta di solidarietà.
- (2) Se l'offerta è accettata integralmente, l'accettazione riproduce le condizioni esatte dell'offerta ricevute dallo Stato membro prestatore. L'accettazione parziale dell'offerta può riguardare solo i volumi da fornire per punto di consegna.
- (3) L'accettazione delle offerte basate su misure obbligatorie comprende: a) breve descrizione delle offerte basate su misure volontarie ricevute da altri Stati membri prestatori; b) se del caso, i motivi per cui tali offerte non sono state accettate (NB: i motivi possono non riguardare il prezzo); c) breve descrizione delle offerte basate su misure obbligatorie ricevute da altri Stati membri prestatori; d) l'indicazione se anche tali offerte sono state accettate e, in caso negativo, i motivi del rifiuto.
- (4) La Commissione può convocare una chiamata di coordinamento cui partecipino lo Stato membro richiedente e tutti gli Stati membri prestatori; Essa la convoca su richiesta di uno Stato membro. La telefonata si svolge entro 30 minuti dal ricevimento dell'accettazione delle offerte di solidarietà basate su misure obbligatorie (se su iniziativa della Commissione) o dal ricevimento della richiesta di una chiamata di coordinamento da parte di uno Stato membro.

Data Ora

1. A nome di (*Stato membro richiedente*), rifiuto/accetto (*in toto/in parte*) l'offerta presentata da (*Stato membro prestatore*) il (*data*) alle (*ora*) in attuazione delle misure di solidarietà di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 2 (*cancellare quest'ultimo se non pertinente*).

2. Autorità competente dello Stato membro richiedente:

.....

Referente:

Telefono: +

3. Gestore del sistema di trasporto responsabile nello Stato membro richiedente:

.....

Referente:

Telefono: +

4. Responsabile dell'area di mercato nello Stato membro richiedente (se del caso):

.....

Referente:

Telefono: +

5. Offerta secondaria accettata, basata su misure obbligatorie (*riprodurre la formulazione esatta dell'"offerta secondaria" ricevuta dallo Stato membro prestatore*).

.....

6. Informazioni supplementari sull'accettazione di offerte secondarie:

a) breve descrizione delle offerte basate su misure volontarie ricevute da altri Stati membri prestatori:

.....

b) tali offerte sono state accettate? In caso negativo, indicare i motivi:

.....

c) breve descrizione delle offerte basate su misure obbligatorie ricevute da altri Stati membri prestatori:

.....

(a) tali offerte sono state accettate? In caso negativo, indicare i motivi:

.....

Fatto il (data) alle (ora)

Firma

ALLEGATO II
TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1775/2005	Il presente regolamento
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
—	Articolo 3
—	Articolo 4
—	Articolo 5
—	Articolo 6
—	Articolo 7
—	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
—	Articolo 11
—	Articolo 12
Articolo 3	Articolo 13
Articolo 4	Articolo 14
—	Articolo 15
Articolo 5	Articolo 16
—	Articolo 17
Articolo 6	Articolo 18
—	Articolo 19
—	Articolo 20
Articolo 7	Articolo 21
Articolo 8	Articolo 22

Articolo 9	Articolo 23
Articolo 10	Articolo 24
Articolo 11	Articolo 25
Articolo 12	Articolo 26
Articolo 13	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29
Articolo 16	Articolo 30
—	Articolo 31
Articolo 17	Articolo 32
Allegato	Allegato I



ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle modifiche successive

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio
(GU L 211 del 14.8.2009, pag. 36)

Decisione 2010/685/UE della Commissione
(GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 67)

Decisione 2012/490/UE della Commissione
(GU L 231 del 28.8.2012, pag. 16)

Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (solo l'articolo 22)
(GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39)

Decisione (UE) 2015/715 della Commissione
(GU L 114 del 5.5.2015, pag. 9)

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (solo l'articolo 50)
(GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1)

↴ nuovo

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (UE) n. 715/2009	Il presente regolamento
Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)	Articolo 1, primo comma (frase introduttiva)
Articolo 1, lettera a)	Articolo 1, lettera a)
Articolo 1, lettera b)	-
Articolo 1, lettera c)	Articolo 1, lettera b)
Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 1, secondo, terzo e quarto comma
Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)	Articolo 2, paragrafo 1 (frase introduttiva)
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 1
Articolo 2, paragrafo 1, punto 1	Articolo 2, paragrafo 1, punto 2
Articolo 2, paragrafo 1, punto 2	Articolo 2, paragrafo 1, punto 3
Articolo 2, paragrafo 1, punto 3	Articolo 2, paragrafo 1, punto 4
Articolo 2, paragrafo 1, punto 4	Articolo 2, paragrafo 1, punto 5
Articolo 2, paragrafo 1, punto 5	Articolo 2, paragrafo 1, punto 6
Articolo 2, paragrafo 1, punto 6	Articolo 2, paragrafo 1, punto 7
Articolo 2, paragrafo 1, punto 7	Articolo 2, paragrafo 1, punto 8
Articolo 2, paragrafo 1, punto 8	Articolo 2, paragrafo 1, punto 9
Articolo 2, paragrafo 1, punto 9	Articolo 2, paragrafo 1, punto 10
Articolo 2, paragrafo 1, punto 10	Articolo 2, paragrafo 1, punto 11
Articolo 2, paragrafo 1, punto 11	Articolo 2, paragrafo 1, punto 12
Articolo 2, paragrafo 1, punto 12	Articolo 2, paragrafo 1, punto 13
Articolo 2, paragrafo 1, punto 13	Articolo 2, paragrafo 1, punto 14

Articolo 2, paragrafo 1, punto 14	Articolo 2, paragrafo 1, punto 15
Articolo 2, paragrafo 1, punto 15	Articolo 2, paragrafo 1, punto 16
Articolo 2, paragrafo 1, punto 16	Articolo 2, paragrafo 1, punto 17
Articolo 2, paragrafo 1, punto 17	Articolo 2, paragrafo 1, punto 18
Articolo 2, paragrafo 1, punto 18	Articolo 2, paragrafo 1, punto 19
Articolo 2, paragrafo 1, punto 19	Articolo 2, paragrafo 1, punto 20
Articolo 2, paragrafo 1, punto 20	Articolo 2, paragrafo 1, punto 21
Articolo 2, paragrafo 1, punto 21	Articolo 2, paragrafo 1, punto 22
Articolo 2, paragrafo 1, punto 22	Articolo 2, paragrafo 1, punto 23
Articolo 2, paragrafo 1, punto 23	Articolo 2, paragrafo 1, punto 24
Articolo 2, paragrafo 1, punto 24	Articolo 2, paragrafo 1, punto 25
Articolo 2, paragrafo 1, punto 25	Articolo 2, paragrafo 1, punto 26
Articolo 2, paragrafo 1, punto 26	Articolo 2, paragrafo 1, punto 27
Articolo 2, paragrafo 1, punto 27	Articolo 2, paragrafo 1, punto 28
Articolo 2, paragrafo 1, punto 28	Articolo 2, paragrafo 1, punto 29
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 30
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 31
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 32
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 33
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 34
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 35
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 36
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 37
-	Articolo 2, paragrafo 1, punto 38
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2

-	Articolo 3
-	Articolo 4
Articolo 14	Articolo 5
Articolo 14, paragrafo 1	Articolo 5, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 14, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 4
Articolo 14, paragrafo 2	Articolo 5, paragrafo 5
-	Articolo 6
Articolo 15	Articolo 7
Articolo 7, paragrafi da 1 a 2	Articolo 7, paragrafi da 1 a 2
-	Articolo 7, paragrafo 3
Articolo 7, paragrafo 3	Articolo 7, paragrafo 4
-	Articolo 7, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 7, paragrafo 4	Articolo 7, paragrafo 5
Articolo 7, paragrafo 5	Articolo 7, paragrafo 6
-	Articolo 8
Articolo 16	Articolo 9
Articolo 16, paragrafi da 1 a 3	Articolo 9, paragrafi da 1 a 3
-	Articolo 9, paragrafo 4
Articolo 9, paragrafo 4	-
Articolo 9, paragrafo 5	-
Articolo 17	Articolo 10
Articolo 22	Articolo 11
Articolo 21	Articolo 12
Articolo 3	Articolo 13

-	Articolo 14
Articolo 13	Articolo 15
-	Articolo 16
-	Articolo 17
-	Articolo 18
-	Articolo 19
-	Articolo 20
Articolo 4	Articolo 21
Articolo 5	Articolo 22
Articolo 5, paragrafi da 1 a 4	Articolo 22, paragrafi da 1 a 4
Articolo 8	Articolo 23
Articolo 8, dal paragrafo 1 al paragrafo 3, lettera f)	Articolo 23, dal paragrafo 1 al paragrafo 3, lettera f)
-	Articolo 23, paragrafo 3, lettera g)
-	Articolo 23, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 8, paragrafo 4	Articolo 23, paragrafo 4
-	Articolo 23, paragrafo 4, secondo comma
Articolo 8, dal paragrafo 5 al paragrafo 6, lettera l)	Articolo 23, dal paragrafo 5 al paragrafo 6, lettera l)
-	Articolo 23, paragrafo 6, lettera m)
Articolo 8, paragrafi da 7 a 11	Articolo 23, paragrafi da 7 a 11
Articolo 8, paragrafo 11	Articolo 23, paragrafo 10
Articolo 8, paragrafo 12	Articolo 23, paragrafo 11
Articolo 9	Articolo 24
Articolo 24	Articolo 25
Articolo 10	Articolo 26

Articolo 11	Articolo 27
Articolo 12	Articolo 28
Articolo 29	Articolo 29
-	Articolo 29, lettera a)
Articolo 29, lettere b) e c)	Articolo 29, lettere b) e c)
Articolo 18	Articolo 30
Articolo 18, paragrafi da 1 a 6	Articolo 30, paragrafi da 1 a 6
-	Articolo 30, paragrafo 7
Articolo 19	Articolo 31
Articolo 19, paragrafo 1	Articolo 31, paragrafo 1
-	Articolo 31, paragrafo 2
Articolo 19, paragrafo 2	Articolo 31, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 3	Articolo 31, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 4	Articolo 31, paragrafo 5
Articolo 19, paragrafo 5	Articolo 31, paragrafo 6
-	Articolo 31, paragrafo 6, secondo comma
Articolo 20	Articolo 32
-	Articolo 33
-	Articolo 34
-	Articolo 35
-	Articolo 36
-	Articolo 37
-	Articolo 38
-	Articolo 39
-	Articolo 40

-	Articolo 41
-	Articolo 42
-	Articolo 43
-	Articolo 44
-	Articolo 45
-	Articolo 46
-	Articolo 47
-	Articolo 48
-	Articolo 49
-	Articolo 50
-	Articolo 51
	Articolo 52
Articolo 6	Articolo 53
	Articolo 53, paragrafi da 1 a 15
Articolo 6, paragrafi da 1 a 12	-
-	Articolo 54
	Articolo 55
Articolo 7	Articolo 55, paragrafi da 1 a 3
Articolo 7, paragrafi da 1 a 4	-
Articolo 23	Articolo 56
Articolo 23, paragrafo 1	-
-	Articolo 56, paragrafi da 1 a 5
Articolo 23, paragrafi 6 e 7	-
Articolo 25	-
Articolo 23	Articolo 57
Articolo 58, paragrafi 1 e 2	Articolo 58, paragrafi 1 e 2

	Articolo 58, paragrafi da 3 a 7
Articolo 27	Articolo 59
-	Articolo 59, paragrafi da 1 a 3
Articolo 27, paragrafi 1 e 2	-
-	Articolo 60
Articolo 28	Articolo 61
Articolo 28, paragrafo 1	Articolo 61, paragrafo 1
-	Articolo 61, paragrafi 2 e 3
Articolo 28, paragrafo 2	-
Articolo 30	Articolo 62
Articolo 30, lettera a)	-
Articolo 30, lettera b)	-
Articolo 30, lettera c)	-
Articolo 30, secondo comma	-
-	Articolo 63
-	Articolo 64
-	Articolo 65
-	Articolo 66
-	Articolo 67
Articolo 31	Articolo 68
Articolo 32	Articolo 69
Allegato I	Allegato I
-	Allegato II
-	Allegato III
Allegato III	Allegato IV